



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione e Ambiente

Solo via PEC
Artt. 47 e 48 co. 2 del D.Lgs. 82/2005

Allegati: come in testo

Mitrangolo Ecologia Srl

PEC: mitrangoloecologia@pec.libero.it

Comune di Manduria

Settore Urbanistica

PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

**Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Taranto**

PEC: com.taranto@cert.vigilfuoco.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

ARPA Puglia - DAP Taranto

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica**

PEC: dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

S.P.E.S.A.L.

PEC: dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

AQP SpA

PEC: mat.taranto@pec.aqp.it

Oggetto: Mitrangolo Ecologia Srl – Richiesta di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i per l'impianto esistente di recupero rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di recupero R13 e R5 ubicato nel Comune di Manduria (TA) (Foglio n. 50, p.lla 370).

Rinvio Convocazione Conferenza di Servizi conclusiva ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 s.m.i

In riferimento al procedimento in oggetto riportato e facendo seguito alla nota dello scrivente Settore prot. prov.le n. 23276 del 09.07.2021, con la quale veniva chiesto alla Società di trasmettere entro 30 gg i chiarimenti richiesti e veniva convocata la CdS conclusiva per il giorno 10.09.2021, si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. 11396 del 15.07.2021, acquisita al prot. prov.le n. 24087 del 16.07.2021 (che si allega), il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto comunicava allo scrivente Settore ed alla Società quanto segue: “... si rappresenta che agli Atti di Codesto Comando non risulta pervenuta alcuna documentazione in riscontro alla nostra Nota Protocollo N. 11926 del 22/09/2020 ...”.

U
Provincia di Taranto
Protocollo N.0027269/2021 del 11/08/2021

Con nota prot. 54937 del 04.08.2021, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 26751 (che si allega), l'ARPA Puglia DAP Taranto trasmetteva allo scrivente Settore ed alla Società la propria valutazione negativa per l'intervento di che trattasi, evidenziando alcune criticità.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 27118 del 10.08.2021 (che si allega), la Società chiedeva un differimento della conferenza di servizi e comunicava quanto segue: "... *la Scrivente si impegna a provvedere al riscontro puntuale di quanto richiesto entro il 30.09.2021.*".

Per quanto sopra, preso atto che la Società non ha ancora provveduto a riscontrare la nota della Provincia di Taranto prot. prov.le n. 23276/2021 e, preso atto della richiesta del differimento della CdS, con la presente si comunica il rinvio dei lavori della medesima conferenza al giorno **20.10.2021 alle ore 11:00** in modalità videoconferenza al seguente link: https://meet.jit.si/MitrangoloEcologia_CdS20.10.2021

Si precisa che ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'Organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

A tal fine si evidenzia l'assoluta necessità che i rappresentanti degli Enti e Società interessati, ove non titolari delle competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, partecipino muniti di specifica delega all'espressione del parere di competenza, da consegnare il giorno della seduta.

Si specifica che, ai sensi dell'art. 14-ter co. 7 della L.241/90 smi "... *Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.*".

Si invita la Società a riscontrare tutte le richieste di integrazioni avanzate dagli Enti coinvolti nel procedimento entro il 30.09.2021. I riscontri devono essere inviati contestualmente alla Provincia di Taranto ed agli Enti in indirizzo.

Si evidenzia che la documentazione progettuale, le successive integrazioni ed i pareri sono consultabili e scaricabili dal sito web della Provincia di Taranto al seguente link: <http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/mitrangolo-ecologia-srl>

Eventuali informazioni potranno essere richieste allo scrivente Ufficio: n. tel. 099/4587098 – PEC: settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Il responsabile del procedimento istruttorio
Funzionario Tecnico
Ing. Dalila Birtolo*

Il Dirigente ad interim
Avv. Stefano Semeraro*

** firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 d. lgs. 39/1993*



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TARANTO
Ufficio Prevenzione Incendi

PROVINCIA DI TARANTO
5° SETTORE
Pianificazione e Ambiente
74100 TARANTO

settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Allegati n. 1

MITRANGOLO ECOLOGIA SRL
mitrangoloecologia@pec.libero.it

OGGETTO: MITRANGOLO ECOLOGIA SRL – Richiesta di autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 smi per l' impianto esistente di recupero rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di recupero R13 E R5 ubicato nel Comune di Manduria (TA) (Foglio N. 50, p.lla 370)
Convocazione Conferenza di Servizi Conclusiva ai sensi dell' art. 14-ter della L. 241/90 smi.

Con riferimento alla nota protocollo 23276 del 09/07/2021 vertente quanto indicato in oggetto, si rappresenta che agli Atti di Codesto Comando non risulta pervenuta alcuna documentazione in riscontro alla nostra Nota Protocollo N. 11926 del 22/09/2020, che si allega in copia.

Tanto si comunica per quanto di competenza ai fini della verifica da parte di questo Comando.

IL COMANDANTE
DIRIGENTE SUPERIORE
(PATRIZIETTI)

REGISTRO UFFICIALE.0011396.15-07-2021.h.16:32.
PROVINCIALE VVF TARANTO.COM-TA-PRVINC

NG/ca



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TARANTO

Ufficio Prevenzione Incendi

Modello VF TAJ
COM-TA.REGISTRO UFFICIALE.0011926.22-09-
2020.h.08:37.U.COM-TA-PRVINC

PROVINCIA DI TARANTO
5° SETTORE
Pianificazione e Ambiente
74100 TARANTO

settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Allegati n.

MITRANGOLO ECOLOGICA SRL
mitrangoloecologica@pec.libero.it

OGGETTO: MITRANGOLO ECOLOGICA SRL – Richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 per attività esistente di recupero rifiuti [R13-R5] operante in procedura semplificata. Indizione della Conferenza di Servizi Semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14/bis, comma 2, della L.241/90 e s.m.i.

Con riferimento alla nota protocollo 26528 del 18/09/2020 vertente quanto indicato in oggetto, al fine di poter consentire a questo Ufficio la corretta valutazione del procedimento di prevenzione incendi da attuare in conformità al D.P.R. 151/2011 e D.M. 07/08/2012 il titolare dell'attività è tenuto:


- ad individuare le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco elencate nel D.P.R. 151/2011 con le relative categorie di rischio.

Qualora le attività rientrino nella categoria di rischio "A" non è richiesta la valutazione del progetto da parte di questo Comando ma solo la presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ex art. 4 del D.P.R. 151/2011 con allegata Asseverazione da parte di tecnico abilitato.

Qualora invece vi siano attività in categoria di rischio "B" e/o "C" dovrà essere presentata a questo Ufficio la richiesta di valutazione del progetto redatta nei termini di legge.

Tanto si comunica per quanto di competenza ai fini della verifica da parte di questo Comando della completezza ed adeguatezza della documentazione prodotta.

IL COMANDANTE
DIRIGENTE SUPERIORE
(PATRIZIETTI)


N. 1/2020

Invito prassi per rinfascio parere

Documento firmato digitalmente

Co.Ge. = AUT_002

Spett.le PROVINCIA DI TARANTO
5° Settore Pianificazione ed Ambiente
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it

E p.c. MITRANGOLO ECOLOGIA
mitrangoloecologia@pec.libero.it

Oggetto: Mitrangolo Ecologia S.r.l. – Richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività esistente di recupero rifiuti [R13-R5] operante in procedura semplificata. Parere ARPA Puglia.

Rif. nota Provincia di Taranto prot n. 3337 del 01/02/2021 (acquisita al protocollo agenziale n. 7565 del 02/02/2021).

In riscontro alla richiesta di codesta AC indicata in riferimento, richiamato il parere precedentemente espresso con nota prot. n. 66374 del 06/10/20, preso atto del sopralluogo esperito presso l'impianto dal Comitato Tecnico provinciale il 01/12/2020 e dei rilievi mossi, si espone sinteticamente quanto segue con riferimento alle integrazioni del proponente, acquisite da codesta AC in data 09/11/2020 e in data 11/01/2021. Per facilità di consultazione nel seguito si richiamano i punti del precedente parere, riportando in **grassetto** le osservazioni di questa Agenzia alle integrazioni progettuali.

Considerato inoltre che i nuovi elaborati, non sono in sostituzione della documentazione progettuale allegata all'istanza o lo sono solo parzialmente, ovvero non esplicitano con chiarezza le modifiche apportate rispetto ai precedenti documenti, creando una stratificazione documentale che rende difficoltoso comprendere quale sia l'attuale stato della proposta progettuale, a parere di questa Agenzia è quanto mai opportuno che il Gestore provveda a sistematizzare la documentazione progettuale fin qui prodotta, fornendo una versione aggiornata e autoconsistente del progetto che non richieda cioè di effettuare confronti con la documentazione già prodotta.

Elaborato "DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 T.U.A."

- A pag. 2 è indicato che, relativamente ad emissioni in atmosfera e rumore, l'impianto *"non è soggetto ad alcuna autorizzazione, non producendo emissioni di alcun tipo"*, mentre per gli scarichi idrici non è fornita alcuna informazione. Si reputa che **tale affermazione debba essere idoneamente comprovata** dal proponente rispetto allo stato attuale dell'impianto e si rammenta all'uopo che anche il provvedimento di VIA rilasciato all'impianto (D.D. prov. n. 11/2013) prevede al **punto n. 7** del dispositivo che *"...la ditta dovrà attenersi ai valori limite di rumorosità previsti dal DPCM del 01.03.1991 e dalla L.R. n. 3 del 12/02/2003 e a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di emissioni in atmosfera e che tale conformità dovrà essere attestata da apposita relazione fonometrica redatta da tecnico abilitato e competente in acustica entro sei mesi dall'entrata a regime dell'impianto e in occasione di modifiche che possano determinare una variazione significativa del livello del rumore..."*. **Circa le emissioni in atmosfera i progettisti, nell'elaborato "RTS 1 - relazione tecnica specialistica - riscontro integrazioni ARPA nota prot. 66374 del 06-10-2020", asseriscono di aver effettuato un monitoraggio dell'aria in corrispondenza delle zone di lavorazione; tuttavia gli RdP del monitoraggio effettuato non sono allegati. Riguardo alla rumorosità, nel medesimo elaborato, si dichiara di aver effettuato dei monitoraggi; anche in questo caso la relazione indicata non è allegata.**

- La documentazione tecnica allegata, elencata a pag. 3, consiste in:
 - Elenco dei codici EER per i quali è richiesta l'autorizzazione, con relative operazioni "R" e/o "D", quantità annue che si intendono trattare e/o smaltire;
 - Quantitativo di rifiuti annualmente gestito in t/a;
 - Capacità giornaliera complessiva espressa in t/g;
 - Capacità max di stoccaggio espressa in t;
 - Ubicazione impianto su cartografia catastale con indicazione delle coordinate geografiche della poligonale che ne circonda l'area;
 - Progetto definitivo dell'impianto.

La domanda di autorizzazione del 14/07/2020 è stata presentata esclusivamente per le attività di recupero di rifiuti urbani e speciali [R13] e [R5]. Di tanto vi è riscontro a pag. 10/19 dell'elaborato "R1 relazione tecnica generale", allegato all'istanza e nelle comunicazioni di codesta AC. Si evidenzia a codesta AC che nel nuovo elaborato "RTS1 - relazione tecnica specialistica", a pag. 11/12, la tabella descrittiva dei rifiuti in ingresso all'impianto contempla anche l'operazione di smaltimento [D15] per il rifiuto di cui al codice dell'EER 191205 "vetro". Di questo vi è riscontro anche nella tavola grafica "T4 Rev.2 - Layout con individuazione aree attività R, attività D e deposito End of Waste (EoW)" dove per questo rifiuto sono individuate 2 aree di messa in riserva [R13], un'area di deposito preliminare [D15] e un'area di deposito temporaneo prima della raccolta, disciplinato dall'art. 185 bis del TUA. Il proponente tuttavia non fornisce ulteriori indicazioni al riguardo limitandosi ad individuare, nella tabella a pag. 7/20 della relazione "RTG Rev. 1 - relazione tecnica generale", la provenienza dello stesso da linee di selezione impianti di trattamento rifiuti. La stessa tabella, riportata al capitolo 8 "riepilogo quantitativo dei rifiuti in R5 ed R13" della relazione "RTS 1 - relazione tecnica specialistica - riscontro integrazioni ARPA nota prot. 66374 del 06-10-2020" e nel capitolo 4 "individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire" della relazione "RTG Rev. 1 - relazione tecnica generale", non è di chiara interpretazione. Infatti non è agevole dedurre: quale sia il quantitativo totale annuo dei rifiuti che l'impianto potrà accettare in ingresso, quali sia il quantitativo annuo complessivo di rifiuti da sottoporre all'operazione di messa in riserva [R13] e, successivamente, all'operazione di recupero [R5], quali siano le quantità delle singole tipologie di rifiuti, ecc..

- Non risulta prodotta alcuna dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e sottoscritta da professionista abilitato, attestante la conformità dell'intervento alla vigente pianificazione, sia regionale che provinciale, in materia di rifiuti. In riscontro i progettisti evidenziano, nell'elaborato "RTS 1 - relazione tecnica specialistica - riscontro integrazioni ARPA nota prot. 66374 del 06-10-2020", la non applicabilità dei criteri localizzativi dettati dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali e urbani trattandosi di impianto esistente. Si osserva, in via del tutto generale, che il vigente Piano Regionale dei Rifiuti Speciali al § 16.2 prevede quanto segue riguardo agli impianti esistenti: "nel caso di impianti esistenti, che non rispettano il vincolo escludente, in fase di rinnovo di autorizzazione, dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione. Potrà essere consentito l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole e vincolante dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del vincolo e previsto idonee misure di mitigazione/compensazione anche fra quelle di cui al capitolo 18 relativamente alla componente interessata dal vincolo. Nel caso di vincolo penalizzante in fase di rilascio o di rinnovo di autorizzazione, si acquisisca il parere dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo e siano prescritte le idonee misure di mitigazione/compensazione anche fra quelle di cui al capitolo 15.3 relativamente alla componente interessata dal vincolo: Nel caso di rinnovo dell'autorizzazione sia valutata l'opportunità di procedere all'attivazione di iniziative volte alla delocalizzazione degli

impianti esistenti. E' opportuno pertanto che i progettisti esplicitino l'assenza/presenza dei vincoli con grado di prescrizione escludente/penalizzante/preferenziale.

Si osserva preliminarmente che la documentazione progettuale non è conforme a quanto richiesto dall'art. 6 della L.R. 30/1986, alla quale dovrà uniformarsi riguardo all'organizzazione, al contenuto e al dettaglio degli elaborati, agli elenchi riportati negli Allegati A ed E della citata norma, per quanto applicabile e pertinente alla tipologia di impianto in esame.

L'art. 13 c. 2 della L.R. 30/1986 prevede che *"... i produttori di rifiuti speciali, unitamente alle comunicazioni di cui al comma precedente (cfr. tipi e quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno solare precedente), debbono indicare i processi tecnologici o comunque le attività che danno luogo alle tipologie dei rifiuti prodotti, nonché, nel caso non provvedano direttamente allo smaltimento, i soggetti cui i rifiuti vengono conferiti..."*. Poiché anche tale informazione risulta mancare nella documentazione presentata, si segnala al proponente la necessità di integrazioni sul punto.

Risultano altresì assenti:

- una disamina del grado di recepimento delle previsioni dalla Circolare MATTM/DG per i rifiuti e l'inquinamento prot. 1121 del 21/01/2019 *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*; che fornisce le prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi (ubicazione, organizzazione e requisiti generali, impianti tecnologici, servizi di protezione ambientale) ed indica le modalità e gli accorgimenti operativi e gestionali da adottare, anche nelle fasi emergenziali. **Su questo aspetto i progettisti rinviando all'elaborato "RTS 2 - relazione tecnica specialistica - adempimenti linee guida per la gestione operativa circolare ministeriale prot. 1121 del 21-01-2019" nel quale danno per adempite, per quanto applicabili allo specifico impianto, le indicazioni operative e impiantistiche contenute nella citata Circolare.**
- il Piano di emergenza interno. **I progettisti, nell'elaborato "RTS 2 - relazione tecnica specialistica - adempimenti linee guida per la gestione operativa circolare ministeriale prot. 1121 del 21-01-2019", segnalano che il gestore ha predisposto il PEI (non allegato) omettendo di indicare se lo stesso sia stato trasmesso al Prefetto di Taranto come previsto dall'art. 26 bis comma 4 della L. 132/18.**
- Il Piano di ripristino ambientale alla chiusura dell'impianto. **I progettisti, nell'elaborato "RTS 1 - relazione tecnica specialistica - riscontro integrazioni ARPA nota prot. 66374 del 06-10-2020", rinviando alle relazioni specialistiche RTS 3 e 5 non allegate.**

Si invita l'A.C. a verificare anche la completezza dell'istanza sotto il profilo degli elementi richiesti al comma 11 dell'art. 208 TUA.

Si evidenzia altresì che, ai sensi della Circolare del MATTM n. 1121 del 21/01/2019 *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*, la figura del Direttore Tecnico deve essere opportunamente formata ed in possesso di diploma o laurea in discipline tecnico-scientifiche. **I progettisti, nell'elaborato "RTS 1 - relazione tecnica specialistica - riscontro integrazioni ARPA nota prot. 66374 del 06-10-2020", comunicano che la responsabile d'impianto è laureata in giurisprudenza.**

Elaborato R1 "RELAZIONE TECNICA GENERALE" datato luglio 2020

- L'elaborato RTG è assolutamente carente in termini di quantità e qualità delle informazioni fornite, di descrizione dei macchinari e relative caratteristiche (schede tecniche apparecchiature, immagini, rappresentazioni grafiche), di illustrazione delle fasi e sezioni di lavorazione (input/output, diagrammi di flusso, ecc.), di approfondimenti sulle modalità del trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti, di indicazioni circa i rifiuti prodotti (quantità, qualità e modalità di gestione). Peraltro, tale evidenza appare avvalorata dalla logica sottesa alla presentazione dell'istanza, deducibile dalla seguente

affermazione del par. 2.3 “...Il progetto di che trattasi riguarda la modifica dell’autorizzazione da semplificata in ordinaria senza l’esigenza di modificare in alcun modo lo stato delle cose e delle attrezzature e senza modifica del layout assentito. La conversione è solo amministrativa con passaggio dall’art. 214/216 all’art. 208 del D.Lgs 152/2006. L’unica integrazione in linea che sarà condotta riguarderà il solo riutilizzo delle acque meteoriche, le quali non contestualizzano uno scarico ma, successivamente all’azione depurativa prescritta, verranno convogliate alla rete di nebulizzazione, unica variante prevista nel presente progetto...”.

➤ Nella RTG il proponente fa riferimento alle Materie Prime Secondarie (MPS) prodotte dal recupero di materia ¹, definizione quest’ultima mutuata dalla normativa sul recupero in procedura semplificata dei rifiuti che, rispetto all’Autorizzazione Unica oggetto del presente procedimento, non ha valenza alcuna, in quanto la vigente normativa introduce la nozione di EoW (cessazione della qualifica di rifiuto, art. 184-ter del T.U.A.). In particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabiliscono i criteri specifici da soddisfare (inclusi, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti) affinché un rifiuto, all’esito di un’operazione di recupero, consegua la qualifica di EoW nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1; in base al comma 3, in assenza di criteri comunitari e/o di criteri nazionali stabiliti con decreti MATTM, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del TUA, per lo svolgimento di operazioni di recupero finalizzate alla produzione di EoW, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Rispetto a tutto ciò non v’è riferimento alcuno nella documentazione progettuale presentata dalla MITRANGOLO ECOLOGIA S.r.l. che, conseguentemente, dovrà essere adeguata. Si evidenzia all’uopo che vige dal 2013 il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea 1179/2012/UE, il quale stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE in modo da garantire che soddisfino i requisiti tecnici dell’industria produttrice di vetro, siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non comportino impatti generali negativi sull’ambiente o la salute umana. **A questo proposito i progettisti, nel capitolo 7 della relazione “RTS 1 - relazione tecnica specialistica - riscontro integrazioni ARPA nota prot. 66374 del 06-10-2020”, si limitano a citare il contenuto massimo di componenti non vetrosi e i controlli visivi del personale d’impianto riportati nell’allegato I, punto 1.2, del Regolamento.**

¹ Al par. 2.7, ad esempio, si legge “...I rifiuti trattati presso l’impianto subiscono un trattamento mediante fasi interconnesse di vagliatura, selezione granulometrica mediante processo aerulico e separazione delle sostanze indesiderate [RS] per la produzione di materie prime seconde per le vetrerie e per il riutilizzo secondo le disposizioni tecniche fissate negli allegati al D.M. 05.02.1998...omissis... I rifiuti recuperati, conformi agli standard normativi fissati, possono essere utilizzati, nel settore edile-stradale ed industria vetraria in sostituzione dei materiali naturali per...omissis...Relativamente agli adempimenti inerenti l’esecuzione di test di cessione sui rifiuti stoccati e/o sui materiali recuperati, essi vengono effettuati, quando richiesti, con procedura conforme a quanto contenuto nell’allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998.

- Nel § 2.4 della RTG, dedicato alla gestione delle acque meteoriche, è indicato che “...Il sistema posto in essere all'interno dell'impianto non prevede lo scarico ma un riutilizzo continuo per la bagnatura ed il lavaggio dei piazzali, che dovrà essere integrato a seguito del parere espresso nella presente procedura amministrativa. Il surplus sarà conferito ad impianti terzi...omissis... Il riutilizzo sarà totale, fino all'ottenimento di un «eluato» non più trattabile per il quale si provvederà al trasferimento diretto esterno presso impianti di depurazione autorizzati al ricevimento di simili eluati. Il bilancio idrico è stato già oggetto di valutazioni nei precedenti procedimenti amministrativi, per cui si considerano gli stessi vigenti, atteso che la Proprietà non ha lamentato alcun fenomeno di straboccamenti dal sistema di raccolta e trattamento...”. Al riguardo si osserva che l'art. 9, comma 1, del R.R. n. 26/13 richiede che tutte le superfici scolanti delle attività di cui all'art. 8 - nella fattispecie lett. m depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi – siano impermeabilizzate e dotate di una apposita rete di raccolta e convogliamento ...omissis...dotata di un sistema di deviazione idraulica, attivo o passivo, che consenta di separare le acque di prima pioggia da quelle di dilavamento successive. Le acque di prima pioggia, inoltre, in caso di riutilizzo, sono assoggettate al rispetto dei limiti di cui al DM 185/03 (art. 2, comma 2, del Regolamento) mentre per le acque di seconda pioggia devono valutarsi le caratteristiche chimico-fisiche e biologiche per gli usi previsti. Il sistema proposto, per quanto desumibile dagli elaborati progettuali non pare rispondere ai requisiti sopra sinteticamente illustrati. Si fa inoltre presente che quello che nella RTG il proponente definisce “eluato” è in realtà un rifiuto liquido che, come tale, dovrà essere avviato a recupero e/o smaltimento presso impianti terzi all'uopo autorizzati alla gestione di rifiuti liquidi e non di depurazione. Inoltre, il bilancio idrico dovrà essere illustrato nella RTG, in quanto il presente procedimento non può prescindere dall'esame di tutti i dati e le informazioni necessari al rilascio di un titolo autorizzativo autonomo e differente rispetto al precedente. **In riscontro i progettisti sostengono, nell'elaborato “RTS 1 - relazione tecnica specialistica - riscontro integrazioni ARPA nota prot. 66374 del 06-10-2020”, di non ricadere nel campo di applicazione del Regolamento Regionale n. 26/13 non avendo scarichi o immissioni. Si ribadisce in toto quanto in precedenza esposto.**
- Circa la gestione delle acque reflue domestiche, non considerata in relazione, ma effettuata, per quanto desumibile dagli elaborati grafici e dalle precedenti autorizzazioni, mediante Imhoff e vasca a tenuta, si rinvia alle disposizioni generali di obbligo di adeguamento di cui all'art. 7, commi 3 e 5 del R.R. n. 26/11 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”. **In riscontro i progettisti riportano, nell'elaborato “RTS 1 - relazione tecnica specialistica - riscontro integrazioni ARPA nota prot. 66374 del 06-10-2020”, una scansione del parere prot. n. 171596 del 09/10/2019 reso al Sindaco del Comune di Manduria dalla ASL SISP U.O. Taranto-Manduria-Grottaglie in ordine al rilascio della deroga ai trattamenti appropriati prevista dall'art. 10 bis del R.R. n. 26/11. Si ritiene necessario acquisire il nulla-osta, previsto dall'art. 10 bis del R.R. n. 26/11, rilasciato dal Comune di Manduria, autorità competente.**
- Riguardo ai sistemi di contenimento/abbattimento polveri oggetto del § 2.5 dell'elaborato si richiamano i rilievi di cui al punto che precede e quelli inerenti all'elaborato R3.
- Relativamente alla tabella “Schema di sintesi quantitativa previsionale dei codici CER in ingresso presso l'impianto” contenuta nel § 2.6 della RTG si chiede di convertire, per approssimazione, i quantitativi (t/g di ciascuna tipologia) espressi in forma decimale in numeri interi, nonché di riportare le quantità massime complessive dei rifiuti stoccabili in impianto. Nella tabella riportata al § 8 della “RTS 1 - relazione tecnica specialistica - riscontro integrazioni ARPA nota prot. 66374 del 06-10-2020”, le quantità sono state espresse come richiesto; riguardo alle osservazioni sulle quantità complessive dei rifiuti trattabili si rinvia ai punti precedenti.

- Il § 2.7 della RTG cita la D.D. n. 100 del 07/09/2011 sulla compatibilità ambientale dell'impianto, ma tale determina non trova riscontro nell'elenco delle autorizzazioni conseguite dalla MITRANGOLO ECOLOGIA s.r.l.. Sul punto i progettisti non forniscono ulteriori informazioni. Sempre al medesimo paragrafo il proponente utilizza le diciture "stoccaggio temporaneo" e "deposito preliminare", senza in realtà chiarire se dette operazioni siano autorizzate e/o richieste e relativamente a quali rifiuti. A riguardo si rappresenta che la voce "stoccaggio temporaneo" non trova alcun riscontro nella vigente normativa, che invece stabilisce all'art. 183 c.1 lett. bb) — per i soli rifiuti prodotti — la nozione di deposito temporaneo; d'altra parte, la voce "deposito preliminare" concerne l'operazione di smaltimento [D15] di cui all'Allegato B della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e smi che non è tra quelle richieste sui rifiuti in ingresso all'impianto, per cui potrebbe applicarsi solo a quelli prodotti non avviabili a recupero. Si richiedono dunque al proponente opportune delucidazioni sull'inquadramento delle operazioni di gestione rifiuti da autorizzarsi. Sul punto i progettisti, nell'elaborato "RTS 1 - relazione tecnica specialistica - riscontro integrazioni ARPA nota prot. 66374 del 06-10-2020", hanno chiarito trattarsi di improprio utilizzo dell'aggettivo "temporaneo" con riferimento alle operazioni di stoccaggio.
- La trattazione è altresì carente e non aggiornata rispetto alla descrizione delle BAT adottate in impianto. I progettisti al riguardo, nell'elaborato "RTS 4 - relazione tecnica specialistica - inquadramento rispetto a Best Available Techniques (BAT)", evidenziano preliminarmente come l'impianto de quo, non rientrando nel campo di applicazione dell'AIA, non sia soggetto all'applicazione delle Bat proseguendo con un'elencazione delle Bat ritenute comunque pertinenti all'attività esercita. Si osserva a questo proposito che, come riportato nelle "considerazioni generali" delle conclusioni sulle Bat, le tecniche ivi elencate non sono prescrittive né esaustive purché si raggiunga con altre tecniche un grado di protezione dell'ambiente quantomeno equivalente. La richiesta formulata mira appunto a comprendere quali tecniche sono adottate dall'impianto per garantire la protezione dell'ambiente avendo a riferimento le Bat di settore.

Elaborato R2 "PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE" datato luglio 2020

Stanti le carenze della documentazione agli atti, che dovrà essere opportunamente integrata anche su aspetti ambientali aggiuntivi rispetto a quelli considerati (es. rifiuti in ingresso/gestiti e rifiuti prodotti², EoW), non è possibile valutare in maniera compiuta l'elaborato di PMA, sul quale la scrivente Agenzia si esprimerà alla ricezione degli approfondimenti tecnici necessari.

Elaborato R3 "CRONISTORIA ENDOPROCEDIMENTALE E DETERMINE DIRIGENZIALI" datato luglio 2020

- nella D.D. prov. di VIA n. 11 del 04/02/2013, al punto n. 4 del dispositivo, si legge "... di stabilire che lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri dovranno avvenire in aree confinate e che tali rifiuti dovranno essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili..", mentre il successivo punto n. 5 del dispositivo riporta "...di precisare che durante le operazioni che possono generare dispersione di polvere, si dovrà provvedere a bagnare i cumuli di materiale utilizzando le acque meteoriche opportunamente raccolte e trattate al fine di favorire il contenimento dei consumi idrici dell'impianto...". – Da quanto descritto negli elaborati progettuali si evince che il punto 4 del dispositivo non è rispettato appieno mancando in alcuni settori le tettoie di copertura.
- la D.D. prov. n. 31 del 29/04/2013 di modifica iscrizione in procedura semplificata per il recupero di rifiuti ex artt. 214-216 T.U.A., richiama al punto n. 3 del dispositivo i contenuti della precedente D.D. n.

² In termini di monitoraggio quantità e qualità, ma anche di contabilità ambientale (MUD, registro di carico e scarico, FIR, ecc.) e gestione informatizzata dei dati, nonché eventuali di Procedure SGA dedicate.

207/2009 e sue modifiche facendone salvi i contenuti; nella documentazione presentata ai fini della presente istanza manca però la citata D.D. prov. n. 207/09.

- anche la D.D. prov. n. 84 del 07/10/2014 richiama espressamente la D.D. prov. n.78/2014 di rinnovo iscrizione in semplificata (facendone salvi, al punto n. 2 del dispositivo, i contenuti al netto della tabella sostituita), quest'ultima non allegata all'attuale istanza di Autorizzazione Unica.

TAVOLE PROGETTUALI datate luglio 2020

Le Tavola T3 *"Layout con individuazione degli stoccaggi"* e T4 0 *"Layout con individuazione attività R"* dovranno essere revisionate riportando:

- l'indicazione delle operazioni di stoccaggio, [R13] e/o [D15], dei rifiuti prodotti o, in alternativa, dei depositi temporanei dei rifiuti prodotti (in questo caso specificandone il criterio di gestione);
- accanto ai codici EER, la relativa descrizione;
- la rappresentazione del settore di conferimento, presente ad oggi solo nella TAV. T4. Si richiede inoltre al proponente di fornire le tempistiche di sosta dei rifiuti in tale settore.

I progettisti hanno aggiornato solo la tav. T4 sostituendola con la "T4 Rev.2 - Layout con individuazione aree attività R, attività D e deposito End of Waste (EoW)" nella quale sono riportate le aree destinate a alle attività [R13], [D15], deposito temporaneo eEOW con l'indicazione dei codici dell'EER dei rifiuti conferibili. Si osserva al riguardo che la superficie indicata come "Area R13 EER 160120, 170202, 200102" è destinata a contenere rifiuti di vetro provenienti da attività diverse senza che vi sia soluzione di continuità tra questi consentendone così la miscelazione. Non sono tuttora riportate indicazioni sulle tempistiche di sosta dei rifiuti nel settore di conferimento e sulle modalità di gestione dei depositi temporanei. Risultano inoltre presenti in planimetria: un'area "metalli ferrosi" priva di ulteriori indicazioni e due container di cui uno identificato come "container alluminio".

7

A fronte di quanto sopra esposto e delle criticità evidenziate, allo stato, la valutazione dell'istanza è negativa. Si rimette per il prosieguo.

Distinti saluti.

Il Direttore f.f. del DAP
(Dott. Vittorio Esposito)

M.M.

Facciamo seguito al parere rilasciato da Arpa Puglia in data 04.08.2021 relativo alla documentazione integrativa da noi inviata in data 09.11.2020 e significhiamo quanto di seguito emarginato.

Al fine di dare riscontro a quanto rilevato nel richiamato parere, tenuto conto della Conferenza di servizi fissata per il prossimo 10.09.2021, si chiede di voler provvedere al differimento dei termini. Per la medesima finalità la Scrivente si impegna a provvedere al riscontro puntuale di quanto richiesto entro il 30.09.2021.

E
Provincia di Taranto
Protocollo N.0027118/2021 del 10/08/2021